

LEGGE 25 giugno 2003, n. 155

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale.

(GU n.150 del 1-7-2003)

Vigente al: 16-7-2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli